



## **Decreto Dirigenziale n. 181 del 20/10/2015**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE DI UN OPIFICIO INDUSTRIALE DA ADIBIRE AD IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI E STOCCAGGIO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PERICOLOSI" DA REALIZZARSI AL FG. 26 P.LLA 199 LOC. PONTE RICCIO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) - PROPOSTO DALLA SOC. CUMA SRL (EX SIDAM S.R.L.) - CUP 7084

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. - V.I. - V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. - V.I. - V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS));

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 341250 del 19/05/2014 contrassegnata con CUP 7084 e successiva integrazione prot. Reg.le n.396999 del 11/06/2014, la Soc.SIDAM Srl, con sede in Giugliano in Campania (NA) alla loc. Ponte Riccio Zona A.S.I., ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale , ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto

“Ristrutturazione di un opificio industriale da adibire ad impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti pericolosi” da realizzarsi al Fg. 26 p.IIa 199 loc. Ponte Riccio nel Comune di Giugliano in Campania (NA);

- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Dott. Ragone e Dott. ssa Sammartino, iscritti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che con nota prot. Reg.le n.160520 del 9/03/2015 il Sig. Orazio Bianco in qualità di Amministratore Unico della Soc. CU.MA Srl con sede legale in Isernia (IS) CAP 86170 al Corso Risorgimento n.30, ha chiesto di volturare dalla SIDAM Srl alla CU.MA Srl la procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. relativa al progetto di “Ristrutturazione di un opificio industriale da adibire ad impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti pericolosi” da realizzarsi al Fg. 26 p.IIa 199 loc. Ponte Riccio nel Comune di Giugliano in Campania (NA) allegando:
  - c.1: copia di un valido documento di riconoscimento del L.R. Della soc. CU.MA. Srl;
  - c.2: visura ordinaria della CU.MA. Srl;
  - c.3: copia di un valido documento di riconoscimento del L.R. Della Soc. SIDAM Srl;
  - c.4: visura ordinaria della SIDAM Srl;
  - c.5: lettera di accettazione della voltura da parte della SIDAM Srl;
- d. che con nota prot. Reg.le n.196402 del 23/03/2015 e successiva nota prot. Reg.le n.214538 del 27/03/2015 l'Amministratore Unico della Soc. CU.MA Srl ha trasmesso le integrazioni documentali richieste con nota prot. Reg.le 100226 del 12/02/2015;

#### **RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 13/05/2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di escluderlo dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a.1 le operazioni svolte nell'azienda dovranno rientrare nelle attività previste dalle lettere z (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. lgs 152/2006) ed aa (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. lgs 152/2006) dell'allegato B, punto n. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2010, in quanto le valutazioni riportate nello Studio Preliminare Ambientale sono state riferite esclusivamente alle suddette attività;
  - a.2 il sistema di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere realizzato in modo tale che le acque provenienti dalle aree di gestione dei rifiuti siano captate prima del loro arrivo sulle aree con pavimentazione non industriale;
  - a.3 dovrà essere prevista la realizzazione di una tettoia anche per l'area B1a in cui saranno stoccati i rifiuti in cassoni;
  - a.4 relativamente allo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili dovrà essere previsto un sistema costituito da pozzetti a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali;
  - a.5 i tempi di invio al trattamento dovranno essere congruenti con i quantitativi stimati per le fasi di stoccaggio e di trattamento;
  - a.6 lo stoccaggio dei rifiuti inerti dovrà avvenire in cassoni chiusi;
  - a.7 tutte le singole movimentazioni dovranno essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
  - a.8 lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree dovranno essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro;

- a.9 i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- a.10 dovrà essere realizzata la recinzione sui lati esposti all'esterno con piante autoctone, al fine di mitigare l'impatto paesaggistico e l'emissione all'esterno di rumore;
- a.11 l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alla vasca di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- a.12 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
- a.13 dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e .i.;
- a.14 Il Piano di indagini preliminari di cui al D.D. 796 del 09/06/2014 dovrà essere presentato, approvato ed eseguito prima del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
- a.15 dovrà essere effettuata un'attività di monitoraggio dei livelli di rumorosità rilevati nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
- a.16 dovrà essere previsto un monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dalle operazioni di triturazione e di stoccaggio dei rifiuti inerti e dei rifiuti biodegradabili. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
- a.17 dovrà essere previsto un monitoraggio delle acque in uscita dagli impianti di trattamento. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri).
- b. che l'esito della Commissione del 13/05/2015 - così come sopra riportato - è stato comunicato alla Soc. CU.MA Srl con nota prot. reg. n.537120 del 31/07/2015;
- c. che con nota prot. Reg.le n. 612719 del 15/09/2015 la Soc. CU.MA Srl ha comunicato che dal 31/07/2015 il nuovo indirizzo della sede legale è Via Umbria n.169 - Scala A piano III – 83170 Isernia (IS) come si evince dalla visura di evasione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Isernia;
- d. che la Soc. Sidam Srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 5/05/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;

- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 13/05/2015, il progetto "Ristrutturazione di un opificio industriale da adibire ad impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti pericolosi" da realizzarsi al Fg. 26 p.IIa 199 loc. Ponte Riccio nel Comune di Giugliano in Campania (NA), proposto dalla Soc. CU.MA Srl (ex SIDAM Srl), con sede in Via Umbria n.169 - Scala A piano III – 83170 Isernia (IS), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - 1.1.le operazioni svolte nell'azienda dovranno rientrare nelle attività previste dalle lettere z (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. lgs 152/2006) ed aa (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. lgs 152/2006) dell'allegato B, punto n. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2010, in quanto le valutazioni riportate nello Studio Preliminare Ambientale sono state riferite esclusivamente alle suddette attività;
  - 1.2.il sistema di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere realizzato in modo tale che le acque provenienti dalle aree di gestione dei rifiuti siano captate prima del loro arrivo sulle aree con pavimentazione non industriale;
  - 1.3.dovrà essere prevista la realizzazione di una tettoia anche per l'area B1a in cui saranno stoccati i rifiuti in cassoni;
  - 1.4.relativamente allo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili dovrà essere previsto un sistema costituito da pozzetti a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali;
  - 1.5 tempi di invio al trattamento dovranno essere congruenti con i quantitativi stimati per le fasi di stoccaggio e di trattamento;
  - 1.6 lo stoccaggio dei rifiuti inerti dovrà avvenire in cassoni chiusi;
  - 1.7 tutte le singole movimentazioni dovranno essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
  - 1.8 lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree dovranno essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro;
  - 1.9 i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
  - 1.10 dovrà essere realizzata la recinzione sui lati esposti all'esterno con piante autoctone, al fine di mitigare l'impatto paesaggistico e l'emissione all'esterno di rumore;
  - 1.11 l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete

- fognaria, alla vasca di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- 1.12 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
  - 1.13 dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e .i.;
  - 1.14 Il Piano di indagini preliminari di cui al D.D. 796 del 09/06/2014 dovrà essere presentato, approvato ed eseguito prima del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
  - 1.15 dovrà essere effettuata un'attività di monitoraggio dei livelli di rumorosità rilevati nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
  - 1.16 dovrà essere previsto un monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dalle operazioni di triturazione e di stoccaggio dei rifiuti inerti e dei rifiuti biodegradabili. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
  - 1.17 dovrà essere previsto un monitoraggio delle acque in uscita dagli impianti di trattamento. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri).
2. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione ;
  3. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
  4. **CHE** ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
  6. **DI** trasmettere il presente atto:
    - 6.1 alla Soc. CU.MA. Srl;
    - 6.2 al Comune di Giugliano in Campania (NA);
    - 6.3 all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
    - 6.4 all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
    - 6.5 alla U.O.D. 17 Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli;

6.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce